

Regolamento

RELATIVO ALLA QUALITA' DELLA VITA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 20 marzo 2012

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità

Art. 2 - Vigilanza e sanzioni

Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 - Occupazione di suolo

Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche

Art. 6 - Occupazione con attività pericolose

Art. 7 - Tende, infissi, strutture

Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni

CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 9 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

Art. 10 - Alberi, rami e siepi

CAPO IV – TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 11 – Pulizia del suolo e di strutture

Art. 12 - Sgombero neve

Art. 13 - Pulizie e ripristini

Art. 14 - Tutela delle aree verdi

Art. 15 - Divieti di manomissione

Art. 16 - Numerazione civica

CAPO V – CURA DEGLI ANIMALI

Art. 17 - Finalità ed ambito d'applicazione

Art. 18 - Uso di sostanze velenose

Art. 19 - Pulizia di luoghi e locali pubblici

Art. 20 - Disturbo da animali

Art. 21 – Cani

CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22 - Mezzi mobili a scopo abitativo

Art. 23 - Norme di convivenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento relativo alla qualità della vita disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente;
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati non aperti al pubblico transito;

3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività;
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna qualificazione, s’intende il presente regolamento;

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all’applicazione del regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ed eventualmente ai dipendenti appositamente individuati dall’Amministrazione comunale.
2. Il trasgressore, alla contestazione dell’addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi e adempie le prescrizioni del regolamento;
3. L’Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell’esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
4. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell’ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.
5. La violazione di uno degli articoli del presente regolamento comporta una sanzione da 50 a 400 euro ad eccezione dei casi in cui essa rientri in altre specifiche norme di legge.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l’ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.

CAPO II

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

Art. 5

Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:
 - a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso di case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti, salvo i luoghi specificamente delimitati dall'Amministrazione comunale;
 - b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;
 - c) divieto di rilascio nelle aree tutelate a livello architettonico, paesaggistico e storico e nei luoghi che precludono la sicurezza della circolazione stradale;
 - d) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;
 - e) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale può individuare delle aree comunque utilizzabili per le attività propagandistiche anche se non rispondenti ai criteri indicati nell'articolo 5.1.

Art. 6

Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.

Art. 7

Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima dal suolo di due metri e venti compresa l'eventuale frangia;
 - b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
 - c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
 - d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di mezzo metro sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.
1. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.
2. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.

Art. 8

Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 15 novembre d'ogni anno ed il 30 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta una domanda all'Amministrazione comunale almeno tre giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.
5. Alla domanda, qualora riguardi l'installazione di apparecchi elettrici, è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione d'impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, dovuti a peso aggiuntivo.
6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata.
7. Il committente e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione, dello smontaggio dei medesimi e di eventuali danni a cose e persone che transitano sulla pubblica via.
8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 9

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.

Art. 10

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata, purchè non arrechino pregiudizio all'incolumità pubblica.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali secondo le modalità di raccolta dei rifiuti vigenti sul territorio comunale.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito all'interno dei paesi rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.

CAPO IV

TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 11

Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. i proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva competenza.

Art. 12

Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni vanno effettuate entro 1 giorno dal termine della nevicata.
7. La neve ammassata non va sparsa su luogo pubblico. Nel caso non vi siano altri spazi disponibili, essa può essere ammassata in aree, anche pubbliche, a patto che non ostruisca il passaggio delle persone e/o degli automezzi.

8. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in condizioni invernali.

Art. 13

Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere raccolgono i rifiuti e li smaltiscono.

Art. 14

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) dove specificatamente segnalato, circolare con velocipedi ad esclusione di quelli condotti da bambini di età inferiore a dodici anni;
 - g) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - h) manomettere le attrezzature installate;
 - i) immergersi nelle fontane;
 - j) campeggiare e bivaccare;

- k) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - l) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Nelle fontane e nei lavatoi è fatto divieto di coltivare o far crescere animali quali ad esempio pesci e anfibi.

Art. 15

Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.
4. Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 16

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura del Comune. Il proprietario le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 17

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività, sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.

Art. 18

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che vanno comunque effettuate con le adeguate cautele.

Art. 19

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali e rimuove le loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I contenitori usati sono depositati nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nei parchi pubblici.

Art. 20

Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

Art. 21

Cani

1. I cani sono condotti al guinzaglio:
 - a) nei locali pubblici;
 - b) lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone;

Il guinzaglio dev'essere a norma di legge ovvero di lunghezza non superiore a m.1,50. Il detentore deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. E' vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura;
 - d) nei luoghi di culto e cimiteri;
4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile;
5. I detentori devono iscrivere i cani all'anagrafe canina;
6. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al canile convenzionato;
7. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando nei periodi consentiti sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola;
8. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia e di soccorso;

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima;
2. Per le autocaravan utilizzate a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, recante: "disciplina della ricezione turistica all'aperto".

Art. 22

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:
 - a) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - b) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - c) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, scuole, case di cura e di riposo, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - d) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, o, laddove questi non esistano, in luoghi non appartati;
 - e) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini
 - f) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.